

*Assegnazione della casa coniugale: effetti  
sulle utenze domestiche*

Trib. Catanzaro, sez. I civ., ordinanza 14 luglio 2014 (est. M. P. De Lorenzo)

**TUTELA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. – RESIDUALITÀ - CHIARIMENTI**

*Il testo dell'art. 700 c.p.c. con l'espressione 'fuori dai casi regolati nelle precedenti sessioni di questo capo' individua quale primo limite da superare per la concessione della tutela cautelare atipica quello della residualità rispetto a tutti i procedimenti cautelari espressamente previsti dal legislatore benché la giurisprudenza normalmente estenda la portata della clausola di salvezza a tutte le misure cautelari nominate anche non regolate dal Capo II del libro IV del codice; quanto alle posizioni giuridiche soggettive tutelabili, la riserva di residualità con cui apre la disposizione dell'art. 700 c.p.c. preclude l'utilizzabilità dei provvedimenti d'urgenza soltanto quando si voglia per il loro tramite tutelare un diritto da un periculum in mora già contemplato nel prevedere una misura cautelare tipica; il ricorso alla tutela cautelare innominata resta inammissibile allorquando l'istante possa concretamente disporre di un'azione cautelare tipica in grado di raggiungere un equivalente grado di abilità ad assicurare gli effetti della decisione di merito.*

**CASA FAMILIARE – ASSEGNAZIONE IN SEDE GIUDIZIALE EX ART. 337-SEXIES C.C. – EFFETTI – UTENZE DOMESTICHE**

*Il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra in tutti i diritti e doveri correlati al diritto di godimento che gli è stato riconosciuto dal giudice ed ha diritto ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze relative all'immobile che saranno, salva diversa determinazione giudiziale, a suo carico e qualora il coniuge estromesso sia l'esclusivo proprietario della casa la ripartizione delle relative spese con il coniuge assegnatario sarà effettuata distinguendo fra spese inerenti la proprietà e spese inerenti il godimento, rientrando fra quelle anche le riparazioni urgenti che si ritenessero necessarie fra cui può ricondursi il ripristino dei cavi dell'energia elettrica; attesa l'identità di ratio esistente fra il caso in questione e quello contemplato dall'art. 1577 c.c., è possibile applicare analogicamente la disciplina in materia di immobili locati, riconoscendo, quindi, all'assegnatario della casa coniugale, così come al conduttore, il pacifico diritto di eseguire e far eseguire direttamente, salvo rimborso, le riparazioni urgenti alla casa coniugale per preservarne la sua propria destinazione*

*d'uso, ossia un habitat funzionale alla crescita dei figli. A tali condizioni, in presenza di espressa previsione normativa, non c'è spazio per l'autorizzazione giudiziale a consentire il compimento di lavori urgenti e indifferibili in assenza del consenso del proprietario, coniuge estromesso dall'assegnazione della casa coniugale, o per un provvedimento che accerti l'obbligo di quest'ultimo di eseguire o far eseguire i lavori di manutenzione necessari, potendosi l'assegnatario della casa coniugale rivolgere direttamente al gestore del servizio elettrico, in quanto posto nella medesima situazione del conduttore e quindi nella completa disponibilità dell'immobile.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

omissis

Il Giudice, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. .../2014 R.G.A.C. e pendente tra B (con l'avv. ...) e D e D (con l'avv. ...);

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 giugno 2014;

rilevato che

– con ricorso depositato il 12.03.2014 la ricorrente adiva l'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza consistente nei 'provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela dei diritti della parte ricorrente';

– a suffragio delle sue richieste quest'ultima evidenziava, nella premessa del ricorso, di essere assegnataria della casa coniugale sita in via ... n° .. identificata al catasto ... intestata a D, coniuge separato, in forza di provvedimento presidenziale del ..2013 nella quale vive assieme al figlio minore ... nato il ...2004 e che il 15.11.2013 il proprio coniuge, coadiuvato dal padre, D, avrebbe tagliato i fili dell'impianto per la fornitura della corrente elettrica allo scopo di spingere la ricorrente a lasciare la casa;

– nel corso dell'intervento ripristinatorio previsto per il 30.12.2013 i tecnici dell'Enel avrebbero trovato la ferma opposizione del D il quale avrebbe impedito a costoro di effettuare alcun intervento in quanto la casa non sarebbe appartenuta alla ricorrente;

– successivamente in data 19.12.2013, rientrando a casa, a bordo della propria autovettura, la ricorrente avrebbe trovato il cancello per l'accesso al cortile dell'abitazione coniugale chiuso da un lucchetto cosicché da quel momento l'ingresso nel cortile le sarebbe stato impedito precludendole la possibilità di parcheggiare e di trasportare ogni cosa a mano, dovendo lasciare l'autovettura fuori dal cortile;

– rappresentando di aver dovuto far fronte alla mancanza di energia elettrica attraverso un generatore di corrente a gasolio e una stufa a gas per il riscaldamento, lamentava altresì di dover portare legna da ardere per l'alimentazione del camino senza beneficiare della comodità di parcheggiare l'autovettura nel cortile e chiedeva, come anticipato, i provvedimenti più opportuni;

– si costituivano i resistenti evidenziando a) l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. 1) per difetto di residualità essendo la situazione

concretamente dedotta tutelabile con l'azione ex art. 703 c.p.c.; 2) per omessa indicazione del provvedimento cautelare concretamente richiesto; b) l'infondatezza del ricorso 1) configurandosi la corte antistante la casa di abitazione non spazio condominiale ma proprietà esclusiva di D che lo adibiva a ricovero delle autovetture, fra cui mezzi appartenenti alle Forze dell'ordine, portate all'officina gestita da costui; 2) la non assoggettabilità del terzo proprietario, D, all'ordinanza di assegnazione della casa coniugale; 3) l'insussistenza di un pregiudizio irreparabile;

ritenuto che

- il testo dell'art. 700 c.p.c. con l'espressione 'fuori dai casi regolati nelle precedenti sessioni di questo capo' individua quale primo limite da superare per la concessione della tutela cautelare atipica quello della residualità rispetto a tutti i procedimenti cautelari espressamente previsti dal legislatore benché la giurisprudenza normalmente estenda la portata della clausola di salvezza a tutte le misure cautelari nominate anche non regolate dal Capo II del libro IV del codice;

- quanto alle posizioni giuridiche soggettive tutelabili, la riserva di residualità con cui apre la disposizione dell'art. 700 c.p.c. preclude l'utilizzabilità dei provvedimenti d'urgenza soltanto quando si voglia per il loro tramite tutelare un diritto da *un periculum* in mora già contemplato nel prevedere una misura cautelare tipica;

- il ricorso alla tutela cautelare innominata resta inammissibile allorché l'istante possa concretamente disporre di un'azione cautelare tipica in grado di raggiungere un equivalente grado di abilità ad assicurare gli effetti della decisione di merito;

- la stessa disposizione subordina l'ammissibilità della tutela atipica d'urgenza al presupposto dell'imminenza e dell'irreparabilità del pregiudizio correlato al tempo occorrente per far valere il diritto in via 'ordinaria' o meglio quando sussista uno strumento processuale alternativo che preveda una fase destinata a concludersi con un procedimento sommario esecutivo, deve verificarsi tuttavia, caso per caso, se la residuale misura d'urgenza sia giustificata dal fatto che quel dato provvedimento sommario conclusivo di fase non soddisfi già le medesime esigenze di cautela a cui è preordinata la tutela atipica;

- nel caso di specie, la ricorrente si è dimostrata interessata ad ottenere in tempi celeri un provvedimento 'atipico', da cui l'ampia richiesta al giudice di emettere 'i provvedimenti necessari', ma ha suggerito nel corpo del ricorso, quanto al problema della chiusura del cancello del cortile, come rimedio la consegna delle chiavi del lucchetto, benché senza espressa formulazione in tal senso, e quindi disegnando i confini di un'azione di reintegrazione nel possesso al fine di parcheggiare l'autovettura;

- la domanda di provvedimenti ex art. 700 c.p.c. il cui scopo è quello di tutelare in via provvisoria una situazione di diritto, ha, però, natura e caratteri radicalmente diversi dalla proposizione di un'azione possessoria, mirante a tutelare una situazione di fatto, che può essere suscettibile di tutela anche se non corrisponda a un'azione di diritto (cfr. Trib. Messina ord. 20 giugno 2005) ove la stessa sia astrattamente configurabile;

- in presenza di una sostanziale diversità, quanto alla natura giuridica, fra i provvedimenti di cui all'art. 700 c.p.c. e quelli di cui all'art.

703 c.p.c. dev'essere escluso il potere di riqualificazione della domanda da parte del giudice;

- nell'ipotesi al vaglio di questo giudicante la ricorrente chiede, peraltro, la tutela di una situazione giuridica, asseritamente perfetta, che tuttavia, proprio per ammissione della stessa ricorrente, non risulta sussistente nemmeno a livello di *fumus*, giacché non è invocato il diritto di passaggio attraverso il cortile ma un non meglio identificato ed inconfigurabile<sup>1</sup> possesso di servitù di parcheggio, cosicché il rimedio ex art. 700 c.p.c., in quanto non finalizzato alla tutela di un diritto, appare inammissibile;

- diverso discorso meritano le doglianze in ordine al ripristino della fornitura di energia elettrica, rispetto alle quali la dichiarazione del terzo sedicente proprietario di non consentire i lavori di allaccio deve essere disattesa<sup>2</sup> poiché l'ingerenza di colui che ha concesso in comodato la casa

---

<sup>1</sup> - nella giurisprudenza di legittimità si è, infatti, addirittura chiarito che *'in tema di possesso, nemmeno l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che - come nel caso di specie - abbia impedito ad altri l'accesso nella asserita qualità di proprietario. Per l'esperienza dell'azione di reintegrazione occorre, infatti, un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovvero sia la realtà (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari'* (Cass. n. 1551 del 2009). Invero, *'il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari'* (Cass. n. 8137 del 2004).

<sup>2</sup> - Ed infatti, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite, 7.9.2004, n. 13603, la giurisprudenza ha costantemente affermato che quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio – di assegnazione in favore del coniuge (nella specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente senza sua colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, atteso che l'ordinamento non stabilisce una «funzionalizzazione assoluta» del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a «concentrare» il godimento del bene in favore della persona dell'assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, co. 2, c.c. Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in

coniugale assegnata al coniuge separato deve ritenersi limitata, per non ostacolare il godimento della casa da parte del minore, al caso in cui sia stata richiesta la restituzione della casa in comodato per la sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809 c.c., co. 2, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, salvo il limite imposto all'assegnatario di non mutare la destinazione del bene assegnato;

- sussistendo, a differenza di quanto sostenuto dal resistente, il requisito del *periculum in mora*, giacché la fornitura di energia elettrica nel caso di specie è per uso domestico, e costituisce quindi un servizio essenziale per la persona, essendo tesa a soddisfare esigenze di vita primarie, può subito dopo affermarsi che, quanto al *fumus*, nel concetto di casa coniugale l'alloggio riveste sicuramente un ruolo preponderante – consistendo nel luogo fisico in cui la comunità familiare organizza la propria vita in comune – ma non può essere considerato disgiuntamente da quei *comforts* (tipo arredi, suppellettili, elettrodomestici ecc.), pertinenze (ecc. autorimessa), nonché le utenze (fornitura del gas, telefono, luce elettrica) di cui esso è dotato e che concorrono a contrassegnarne in modo intrinseco ed inscindibile il valore socio economico, cosicché tutto ciò che compone la casa coniugale appare attratto da vincolo di destinazione oggettiva con l'unica eccezione di tutti quei beni strettamente personali che siano volti a soddisfare esigenze di vita peculiari del coniuge non assegnatario, che nel caso di specie, come risulta da ispezione ipotecaria, risulta essere l'attuale proprietario dell'immobile in questione;

- il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra, infatti, in tutti i diritti e doveri correlati al diritto di godimento che gli è stato riconosciuto dal giudice (cfr. sentenza di separazione in atti) ed ha diritto ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze relative all'immobile che saranno, salva diversa determinazione giudiziale, a suo carico e qualora il coniuge estromesso sia l'esclusivo proprietario della casa la ripartizione delle relative spese con il coniuge assegnatario sarà effettuata distinguendo fra spese inerenti la proprietà e spese inerenti il godimento, rientrando fra quelle anche le riparazioni urgenti che si ritenessero necessarie fra cui può ricondursi il ripristino dei cavi dell'energia elettrica;

- attesa l'identità di ratio esistente fra il caso in questione e quello contemplato dall'art. 1577 c.c., è possibile, secondo consolidata giurisprudenza di merito, applicare analogicamente la disciplina in materia di immobili locati, riconoscendo, quindi, all'assegnatario della casa coniugale, così come al conduttore, il pacifico diritto di eseguire e far eseguire direttamente, salvo rimborso, le riparazioni urgenti alla casa coniugale per preservarne la sua propria destinazione d'uso, ossia un habitat funzionale alla crescita dei figli;

---

favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, *ad nutum*, del comodante. Salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809 c.c., co. 2, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.

- a tali condizioni, in presenza di espressa previsione normativa, non sembra esservi spazio per l'autorizzazione giudiziale a consentire il compimento di lavori urgenti e indifferibili in assenza del consenso del proprietario, coniuge estromesso dall'assegnazione della casa coniugale, o per un provvedimento che accerti l'obbligo di quest'ultimo di eseguire o far eseguire i lavori di manutenzione necessari, potendosi l'assegnatario della casa coniugale rivolgere direttamente al gestore del servizio elettrico, in quanto posto nella medesima situazione del conduttore e quindi nella completa disponibilità dell'immobile (cfr. sul punto Pret. Viareggio ord. 4 febbraio 1997; Pret. Milano. Ord 18 ottobre 1990);
- il ricorso in questione deve ritenersi pertanto inammissibile ma le spese, preso atto del comportamento processuale dei resistenti che non hanno mai negato di aver provveduto alla recisione dei cavi della corrente elettrica possono andare compensate;

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese.

Catanzaro, li 14.7.2014

Il Giudice

*dott.ssa Maria Pia De Lorenzo*